



COMUNE DI FICARAZZI
Città Metropolitana di Palermo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.81 DEL 09/09/2024

OGGETTO:	INDIVIDUAZIONE DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DEL GRUPPO DI CONSOLIDAMENTO PROPEDEUTICO ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2021 ED ALLEGATI DI CUI ALL'ART. 233 BIS, DEL D.LGS.VO. N.267 DEL 18.8.2000 –. IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
-----------------	---

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **nove**, del mese di **settembre** alle ore **12:42**, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale in modalità mista o in videoconferenza, ai sensi della Deliberazione di CC. N. 40 del 26/10/2022, ad oggetto "Regolamento per lo svolgimento delle sedute di Giunta Comunale in modalità mista o videoconferenza. Approvazione...

Presiede l'adunanza l'**Avv. Giovanni Giallombardo** nella sua qualità di **Sindaco** - e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti signori:

Nr.	Cognome e Nome	Incarico	Presenza/Assenza
1	Giallombardo Giovanni	Sindaco	Presente
2	Saverino Biagio	Vicesindaco	Assente Giustificato
3	Domino Pietro	Assessore Anziano	Presente in Videoconferenza
4	Cuccio Sergio Domenico	Assessore	Presente
5	Lanza Giuseppe	Assessore	Presente
6	Blando Marilyn	Assessore	Presente in Videoconferenza

Totale Presenti: 5

Totale Assenti: 1

Partecipa il Segretario Comunale **Dott.ssa Manta Adriana**.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto: INDIVIDUAZIONE DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DEL GRUPPO DI CONSOLIDAMENTO PROPEDEUTICO ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2021 ED ALLEGATI DI CUI ALL'ART. 233 BIS, DEL D.LGS.VO. N.267 DEL 18.8.2000.

Visto il Regolamento per lo svolgimento delle sedute di Giunta Comunale in modalità mista o in videoconferenza, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 26/10/2022.

Applicata la richiamata disciplina normativa alla presente riunione di Giunta e ritenuto pertanto possibile lo svolgimento della stessa mediante collegamento da remoto e segnatamente come segue:

- Sindaco Giovanni Giallombardo in sede collegato a mezzo videocamera e dispositivo informatico;
- Assessore Pietro Domino collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;
- Assessore Sergio Domenico Cuccio collegato a mezzo videocamera e dispositivo informatico;
- Assessore Giuseppe Lanza collegato a mezzo videocamera e dispositivo informatico;
- Assessore Marilyn Blando collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;
- Segretario Comunale in sede collegato a mezzo videocamera e dispositivo informatico;

Accertato che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi, partecipare alla discussione e alla votazione simultanea della proposta all'ordine del giorno.

Con voti unanimi favorevoli espressi singolarmente in forma palese;

DELIBERA

1. **Di approvare** la proposta di deliberazione allegata alla presente di cui costituisce parte integrante e sostanziale proveniente Settore II Economico - Finanziario avente per oggetto: INDIVIDUAZIONE DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DEL GRUPPO DI CONSOLIDAMENTO PROPEDEUTICO ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2021 ED ALLEGATI DI CUI ALL'ART. 233 BIS, DEL D.LGS.VO. N.267 DEL 18.8.2000 –.
2. **Di dichiarare**, con separata e unanime votazione favorevole, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.44 del 03.12.1991 e s.m.i. e dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000, per le motivazioni indicate nella proposta.



COMUNE DI FICCARAZZI

Città Metropolitana di Palermo

Settore II Economico - Finanziario/

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PER LA GIUNTA COMUNALE

N. 93 DEL 04/09/2024

OGGETTO:	INDIVIDUAZIONE DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DEL GRUPPO DI CONSOLIDAMENTO PROPEDEUTICO ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2021 ED ALLEGATI DI CUI ALL'ART. 233 BIS, DEL D.LGS.VO. N.267 DEL 18.8.2000 –
-----------------	--

PREMESSO CHE:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- l'articolo 11-bis di tale decreto prevede la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al decreto.

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 06/05/2024 con la quale è stato approvato il Rendiconto di gestione per l'esercizio 2021;

VISTO il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011), il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato.

DATO ATTO CHE, ai sensi del punto 3 del citato principio, prima di predisporre il bilancio consolidato, gli enti capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

- A) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
- B) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;

RILEVATO CHE i predetti due elenchi ed i relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale;

CONSIDERATO CHE costituiscono componenti del “gruppo amministrazione pubblica” (elenco A):

- **gli organismi strumentali** dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;
- **gli enti strumentali** dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;
- 2.1 **gli enti strumentali controllati** dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - 1) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - 2) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - 3) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
 - 4) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
 - 5) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi.

Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.
- 3. **Gli enti strumentali partecipati** di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2
- **le società**, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;
- 3.1 **le società controllate** dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:
 - ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
 - ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce

prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

3.2 le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica *non* rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.

Il gruppo "amministrazione pubblica" può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.

ATTESO CHE il Comune di Ficarazzi ha il seguente assetto partecipativo, per l'annualità 2021, nelle seguenti società di capitali e/o Organismi partecipati:

SOGGETTO	CLASSIFICAZIONE	% POSSESSO DIRETTO	% POSSESSO INDIRETTO	% POSSESSO TOTALE
COINRES in liquidazione	ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO	4,891%	00,00%	4,891%
SRR Palermo Provincia est S.c.p.A.	ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO	1,291%	00,00%	1,291%
Metropoli Est S.r.l. in liquidazione	ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO	6,00%	00,00%	6,00%
AMAP SpA	SOCIETA' PARTECIPATA'	0,00001954%	00,00%	0,00001954%
DISTRETTO TURISTICO COSTA NORMANNA	SOCIETA' PARTECIPATA'	0,91%	00,00%	0,91%

CONSIDERATO CHE gli enti e le società del gruppo compresi nel "Gruppo Amministrazione Pubblica" possono non essere inseriti nel "Gruppo bilancio consolidato" nei casi di:

a) **irrilevanza**, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 3% per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

In ogni caso sono considerate irrilevanti e non oggetto di consolidamento le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

b) **impossibilità** di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali).

VISTI gli esiti della ricognizione effettuata dal Servizio Finanziario, in merito agli organismi, enti strumentali e società da inserire nel gruppo amministrazione pubblica e nel gruppo bilancio consolidato, secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs.118/2011 e dal principio contabile 4/4 ivi riportati:

ELENCO 1

Gruppo Amministrazione Pubblica GAP del Comune di Ficarazzi per Bilancio Consolidato 2021

Comune di Ficarazzi	quota	Totale Attivo	Patrimonio Netto	Ricavi	Annotazione:Esito
		20.939.261,01	12.005.490,14	10.913.877,69	
VALORI LIMITE	3%	628.177,83	360.164,70	327.416,33	
COINRES in liquidazione	4,891%				IMPOSSIBILITA' A REPERIRE LE INFORMAZIONI
SRR Palermo Provincia est S.c.p.A.	1,291%	2.663.464,00	197.067,00	5.354.806,00	RILEVANTE
Metropoli Est S.r.l. in liquidazione	6,00%	1.039.052,00	103.290,00	139.990,00	RILEVANTE
AMAP SpA	0,0000195%	205.172.341,00	38.417.560,00	111.232.303,00	irrilevante PER QUOTA DI PARTECIPAZIONE < 1%
DISTRETTO TURISTICO COSTA NORMANNA	0,9100000%				irrilevante PER QUOTA DI PARTECIPAZIONE < 1%

VERIFICATO CHE, in base alle suddette soglie di irrilevanza economico/patrimoniale o all'1% di partecipazione, così come previsto dalle norme vigenti, nel rispetto del combinato disposto del criterio della "rilevanza" ottemperato con il criterio della "significatività", e sulla base dei rispettivi bilanci d'esercizio dei soggetti partecipati riferiti ove possibile all'anno 2021 ovvero all'ultimo bilancio disponibile, per le ragioni espresse in premessa, sono inclusi nel perimetro di consolidamento i seguenti enti strumentali e società partecipate:

ELENCO 2

SOGGETTO	CLASSIFICAZIONE	OGGETTO	% PARTECIPAZIONE
Metropoli Est S.r.l. in liquidazione	ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO	Servizio integrato gestione rifiuti	6,00%
SRR Palermo Provincia est S.c.p.A.	ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO	Società per la regolamentazione del servizio rifiuti, con funzione di governo dell'ambito territoriale di riferimento	1,291%

CONSIDERATO CHE l'orientamento interpretativo circa il calcolo della soglia di rilevanza delle partecipazioni secondo cui al fine di valutare l'irrilevanza degli enti, aziende e società da inserire nell'area di consolidamento si deve fare riferimento al valore monetario di ciascuno dei parametri indicati dal principio 4.4 nei limiti della quota di partecipazione, è stato confermato dalla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo della Puglia con deliberazione n. 66/2016;

PRESO ATTO, altresì, come evidenziato dalla Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Regione Siciliana, n. 64/2017/PAR, che ai fini di una corretta applicazione delle disposizioni sul consolidamento dei bilanci, poiché l'esonero è rimesso ad una valutazione discrezionale degli Enti Locali, questi ultimi non devono limitarsi ad eseguire l'operazione di calcolo prevista dal paragrafo 3 dell'allegato n. 4/4 (considerando irrilevanti i bilanci che presentano, con riferimento a ciascuno dei parametri individuati, un'incidenza percentuale inferiore a quella prevista rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria dell'ente capogruppo), ma devono tenere conto degli ulteriori criteri dettati dal Principio contabile che precisa "al fine di garantire la significatività del bilancio

consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate”;

RITENUTO CHE:

- in base ai criteri stabiliti dalla Legge e dal principio 4/4 sopra indicati fanno parte del gruppo amministrazione pubblica GAP del Comune di Ficarazzi le società di cui all'ELENCO “1”;
- in base ai criteri e alle soglie di irrilevanza economica o percentuale, fanno parte del perimetro di consolidamento del Comune di Ficarazzi gli enti e le società di cui all'ELENCO “2”;




VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- la L.R. n.48/91;
- la L.R. n.30/2000;
- l'O.R. EE.LL. della Regione Siciliana

PROPONE

- 1) **DI RICHIAMARE** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **DI INDIVIDUARE**, per l'esercizio 2021 enti, aziende e società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) “Comune di Ficarazzi”, per le motivazioni indicate nella premessa, nell'elenco 1;
- 3) **DI INDIVIDUARE**, per l'esercizio, 2021 enti, aziende e società, componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica “Comune di Ficarazzi”, inclusi nel perimetro di consolidamento (bilancio consolidato), per le motivazioni indicate nella premessa, nell'elenco 2;
- 4) **DI DARE ATTO CHE** gli organismi partecipati costituenti il GAP, di cui al punto precedenti, sono soggetti ad aggiornamento annuo con riferimento al bilancio consolidato che dovrà essere approvato dal Consiglio Comunale entro il trenta settembre di ogni annualità;
- 5) **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento agli enti, aziende e società facenti parte del GAP e ricompresi nel perimetro di consolidamento;
- 6) **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento al Collegio dei Revisori dei conti dei conti;
- 7) **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12, comma 2, L.R. n. 44/91 s.m.i.

Letto e sottoscritto:

IL SINDACO	L'ASSESSORE ANZIANO	IL SEGRETARIO COMUNALE
 Dott. Giovanni Giallombardo Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa	F.to  Sig. Pietro Domino	 Dott.ssa Manta Adriana Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale
Su conforme attestazione del Responsabile dell'Albo Pretorio on - line

CERTIFICA

che la presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi dell' art. 11 della L.R. 3 dicembre 1991 n. 44 e successive modifiche ed integrazioni .

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Manta Adriana 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 09.09.2024 ai sensi dell'art. 12.

- Comma 1 (trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione)

X Comma 2 (immediatamente esecutiva)

della L.R. n. 44 del 03.12.1991 e successive modifiche ed integrazioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Manta Adriana 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa